Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1567.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto

nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1568.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche ecc., in esecuzione dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1569.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932-X, n. 627, relativa al credito alberghiero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito il legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932-X, n. 627, relativa al credito alberghiero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1570.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1936-XIV, n. 1571.

Estensione ai segretari federali delle disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, che reca, tra l'altro, norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 760;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire ai militari in congedo aventi la carica di segretari federali la nomina ad ufficiali di complemento del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni di cui al primo e terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, relativo alla facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e che reca norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari, sono estese ai segretari federali.

Art. 2. — Il presente decreto, che ha vigore dal 1° maggio 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1572.

Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite della provincia di Bari.

N. 1572. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Bari:

1. Bitetto - Confraternita di S. Maria degli Angeli;
2. Castellana - Confraternita di S. Giuseppe;
3. Locorotondo - Confraternita della SS. Annunziata;
4. Sannicandro di Bari - Confraternita del SS. Rosario;
5. Terlizzi - Confraternita di S. Lucia;
6. Terlizzi - Confraternita di S. Giuseppe.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1573.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Giorgio in Salerno.

N. 1573. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Giorgio in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1574.

Dichiarazione formale dei fini di n. 15 Confraternite con sede in Roma.

N. 1574. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite con sede in Roma:

1. Arciconfraternita del SS. Sacramento sotto l'invocazione di Maria Santissima Assunta e di S. Gregorio Taumaturgo;
2. Arciconfraternita di S. Giuseppe dei Falegnami;
3. Confraternita denominata Compagnia di Gesù Nazzareno;
4. Arciconfraternita del Divino Amore, di S. Gaetano e di S. Andrea Avellino;
5. Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, della Beata Vergine Maria Santissima della Cintura, dei Santi Martiri Trifone, Respicio e Ninfa, e di S. Camillo de Lellis;
6. Arciconfraternita di Maria Santissima Addolorata in suffragio delle Anime Sante del Purgatorio;
7. Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, detta dei Vascellari;
8. Arciconfraternita del Santissimo Cuore di Gesù, detta dei Sacconi Rossi;
9. Arciconfraternita degli Amanti di Gesù e Maria, detta della « Via Crucis »;
10. Arciconfraternita del Santissimo Sacramento Nome di Dio, e dei Santi Martiri Celso e Giuliano;
11. Confraternita di Maria Santissima del Buon Aiuto e dei Santi Benedetto e Bernardo;
12. Confraternita di Maria Santissima Addolorata e di S. Antonio da Padova;
13. Arciconfraternita di S. Gregorio Magno dei muratori;
14. Arciconfraternita dei SS. Angeli Custodi;
15. Confraternita di S. Eligio de' Ferrari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1575.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite della SS. Annunziata e dell'Immacolata Concezione con sede in Atripalda (Avellino).

N. 1575. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite della SS.ma Annunziata e dell'Immacolata Concezione, con sede in Atripalda (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1576.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Clarisse di S. Lino in Volterra (Pisa).

N. 1576. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Clarisse di S. Lino in Volterra (Pisa), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 60.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1936-XIV.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione di autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 20 settembre 1934, n. 1494; 27 giugno 1935, n. 1323, e 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernenti la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione di autoveicoli;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1935, che detta le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1323;

Sentito il Comitato per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Sentito il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Determina:

Art. 1. — La restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio, di cui ai Regi decreti-legge 20 settembre 1934, n. 1494; 27 giugno 1935, n. 1323, e 9 luglio 1936, n. 1459, è stabilita:

a) per le vetture automobili complete per passeggeri e per telai (châssis) completi di motore, destinati ad autoveicoli per trasporto di persone: nella misura di L. 1,75 per chilogrammo.

Agli effetti della restituzione di cui trattasi si considerano come complete le vetture automobili per trasporto di persone, che siano almeno complete del telaio (châssis) col motore e la carrozzeria;

b) per i telai (châssis), completi di motore, destinati ad autoveicoli per uso industriale (autocarri, furgoni, furgoncini e simili), anche se presentati completi di carrozzeria, nella misura di:

1) L. 1,75 per kg., per i telai (châssis), completi di motore, del peso fino a kg. 1500 ciascuno;

2) L. 1,50 per kg., per i telai (châssis), completi di motore, pesanti ciascuno più di 1500 fino a 4000 kg.;

3) L. 1,30 per kg., per i telai (châssis), completi di motore, pesanti ciascuno più di 4000 kg.;

c) per le parti metalliche di cui sono costituite in tutto o in parte, le speciali installazioni che, in luogo delle carrozzerie, sono stabilmente adattate su telai (châssis) di autoveicoli destinati a determinati impieghi industriali (autopompe per pompieri, autobotti, autoambulanze e simili), nella misura di L. 1,30 il kg.

Art. 2. — Sono parti di ricambio:

1° delle vetture automobili per trasporto di persone e di telai (châssis) relativi, ammissibili alla restituzione dei diritti nella misura di L. 1,75 per kg.: tutti i pezzi staccati del telaio e della carrozzeria, i motori e le parti di essi nonchè gli organi accessori, purchè si tratti di pezzi, organi e parti finiti e pronti per l'uso, e ne sia comprovato l'impiego normale nella fabbricazione di vetture automobili per trasporto di persone, già esportate dalla stessa ditta col beneficio di cui alla lettera *a*) del precedente articolo;

2° di autoveicoli per uso industriale, ammissibili alla restituzione dei diritti nella misura di L. 1,30 per kg.: tutti i pezzi staccati del telaio, i motori e le parti di essi, nonchè gli organi accessori e le parti metalliche di ricambio delle installazioni, di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, purchè si tratti di pezzi, organi e parti finiti e pronti per l'uso e ne sia comprovato il normale impiego nella fabbricazione dei telai e dei relativi motori, nonchè delle installazioni, già esportati, dalla stessa ditta con il beneficio di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 del presente decreto.

I pezzi, gli organi e le parti di cui ai precedenti nn. 1 e 2 del presente articolo sono ammessi al beneficio suindicato nei limiti di un quantitativo non superiore al 28 per cento di peso:

a) delle vetture automobili per trasporto di persone e dei telai (châssis), completi di motore, destinati agli stessi autoveicoli;

b) dei telai (châssis), completi di motore, di autoveicoli per uso industriale esclusa la carrozzeria;

c) delle parti metalliche delle speciali installazioni di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1.

La esportazione di tali pezzi, organi e parti dovrà essere effettuata non oltre i sei mesi dalla data di esportazione delle vetture automobili complete, dei telai (châssis), completi di motore, nonchè delle installazioni cui si riferiscono.

Art. 3. — Per le vetture automobili complete per trasporto di persone e per i telai (châssis), completi di motore, la restituzione dei diritti è commisurata al peso effettivo di dette vetture e telai escluso il peso dei carburanti e lubrificanti eventualmente contenuti nei serbatoi, nonchè il peso dell'acqua contenuta nel radiatore o nella riserva.

Nel peso di ciascuna vettura automobile per trasporto di persone, completa, o di ciascun telaio, completo di motore, degli stessi autoveicoli, potrà comprendersi il peso di non più di due ruote di ricambio, nonchè quello degli utensili di normale dotazione degli autoveicoli di cui trattasi, entro i limiti, quest'ultimi, di un massimo di kg. 20 per ogni vettura o telaio.

Per gli autoveicoli per uso industriale potrà comprendersi anche il peso di non più di una ruota di ricambio, nonchè quello degli utensili di normale dotazione, nei limiti, questi ultimi, di kg. 50 per ogni autoveicolo.

Art. 4. — Al beneficio della restituzione dei diritti sono ammessi anche i prodotti di cui ai precedenti articoli esportati con destinazione nelle Colonie e possedimenti italiani.

Art. 5. — Per avere diritto alla restituzione di cui al presente decreto è necessario che la esportazione dei prodotti ammessi alla restituzione stessa sia effettuata direttamente dalle fabbriche di vetture automobili debitamente esercenti la industria nel Regno e per conto delle fabbriche medesime, tanto se i prodotti vengano spediti a mezzo ferrovia, quanto se la esportazione avvenga per vie ordinarie. Tuttavia è consentito a dette fabbriche, ai fini esclusivi del compimento delle operazioni doganali, di farsi rappresentare da uno spedizioniere autorizzato o da altro mandatario, munito di regolare procura.

Art. 6. — Nelle dichiarazioni di uscita per i prodotti indicati negli articoli precedenti è fatto obbligo al fabbricante di indicare il peso netto reale sul quale dovrà essere commisurata la restituzione dei diritti, nonchè tutte le caratteristiche delle vetture, dei telai (tipo, numero del telaio, numero del motore, ecc.) e la denominazione commerciale di ciascuna specie di parte di ricambio.

Le bollette di esportazione modello A/51 relative a tali parti di ricambio dovranno far riferimento alle analoghe bollette concernenti le vetture complete, i telai completi di motore ecc., già esportati. Sulle matrici di tali ultime bollette dovranno essere apposte opportune annotazioni per impedire che abbia ad ammettersi al beneficio del drawback, per ciascuna vettura, telaio ecc., esportati, un quantitativo di parti di ricambio superiore a quello stabilito dal presente decreto.

Art. 7. — Per la concessione della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sui prodotti considerati dagli articoli precedenti, saranno osservate le formalità e condizioni di cui all'art. 260 del regolamento per la esecuzione della legge doganale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

Art. 8. — Le bollette di uscita saranno allibrate in apposita serie di registri modello A/8 con distinta intestazione, e cioè una per ciascuna specie dei prodotti indicati all'art. 1 lettera *a*) *b*) e *c*) ed uno per ciascuna delle corrispondenti parti di ricambio.

Art. 9. — Il decreto Ministeriale 24 luglio 1935 è abrogato.

Art. 10. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(3556)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1936-XIV.

Impiego di alcool metilico denaturato nella preparazione di vernici per aeroplani e di solventi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Decreta:

Art. 1. — L'industria della preparazione delle vernici per aeroplani e dei solventi speciali « T.M. 20 », « T.M. 50 » e « acetone per vernici » è ammessa ad impiegare in esenzione di imposta alcool metilico denaturato, oltrechè col denaturante generale previsto dal decreto Ministeriale 25 luglio 1932, n. 6474, anche mediante aggiunta, ad ogni ettolitro di esso, in presenza del personale dell'Amministrazione finanziaria, di una miscela composta di:

Acetone . . . . litri 2
Acetato di metile . . . . » 2
Formalina . . . . . . » 0,5

Gli ingredienti suindicati dovranno essere forniti dalle ditte interessate e verificati, prima dell'uso, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane ed imposte indirette.

L'alcool metilico denaturato nei modi di cui sopra dovrà essere custodito in apposito magazzino doganale qualora non trovi immediato impiego nella preparazione delle vernici e non potrà essere estratto per l'impiego stesso che con l'assistenza del personale finanziario. Il movimento dell'alcool stesso sarà fatto risultare da apposito registro di carico e scarico.

Art. 2. — La preparazione delle vernici e dei solventi per vernici, di cui all'art. 1, dovrà essere compiuta sotto sorveglianza degli agenti finanziari che assisteranno anche alla immissione delle vernici finite e dei solventi negli appositi recipienti usati per la vendita al pubblico, nonchè al loro suggellamento.

Il fabbricante farà risultare il movimento delle vernici e dei solventi da apposito registro da custodire in fabbrica a disposizione della Amministrazione finanziaria.

I solventi « T.M. 20 », « T.M. 50 » e « Acetone per vernici », potranno invece, una volta confezionati, essere messi liberamente in vendita, senza essere sottoposti ad alcun vincolo di circolazione.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(3557)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1936-XIV.

Divieto agli assuntori ferroviari di far parte di Associazioni sindacali legalmente riconosciute.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli assuntori ferroviari, di coloro cioè cui dalle Ferrovie dello Stato è concesso in appalto il servizio ferroviario di alcuni impianti, come piccole stazioni, fermate e simili;

Considerato che gli assuntori ferroviari, pur non appartenendo al personale di ruolo dello Stato, sono tuttavia vincolati verso l'Amministrazione dello Stato da rapporti tali che li pongono in una posizione giuridica affine a quella degli agenti ferroviari veri e propri;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, con cui è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare norme in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Decreta:

Gli assuntori ferroviari non possono far parte di Associazioni sindacali legalmente riconosciute.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Lantini.

(3558)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1936-XIV.

Devoluzione al Provveditorato alle opere pubbliche di Caserta dei servizi concernenti la esecuzione delle opere pubbliche disimpegnate dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole nei compartimenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge stesso;

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli e le successive disposizioni integrative;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 467, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1248, con cui è stato prorogato al 30 giugno 1936 il periodo di funzionamento dell'Alto Commissariato anzidetto;

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 207, convertito nella legge 6 aprile 1936, con cui è stato prorogato al 30 giugno 1937, il periodo di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole;

Considerato che con l'anzidetto R. decreto-legge mentre si eccettuava la proroga del funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, si faceva riserva di provvedere con apposito decreto Interministeriale alle attribuzioni dei servizi concernenti la esecuzione delle opere pubbliche attualmente disimpegnate dall'Alto Commissariato stesso;

Decreta:

Art. 1. — A decorrere dal 1° luglio 1936 i servizi concernenti la esecuzione delle opere pubbliche, disimpegnate dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, sono devoluti al Provveditorato alle opere pubbliche di Caserta.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1936-37 saranno apportate le conseguenti variazioni compensative per integrare le dotazioni dei capitoli relativi alle opere in gestione del Provveditorato di Caserta.

Art. 2. — L'Alto Commissariato di Napoli, dieci giorni prima della chiusura dell'esercizio corrente, cesserà di effettuare pagamenti relativamente alle opere pubbliche, e procederà alla chiusura delle scritture contabili, da trasferire, col 1° luglio 1936, al Provveditorato alle opere pubbliche di Caserta.

Le somme rimaste inerogate sulle somministrazioni disposte, dovranno essere versate in conto entrate e successivamente inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3. — Il Ministro per i lavori pubblici provvederà alla prosecuzione delle opere pubbliche disposte dall'Alto Commissariato di

Napoli in base alla facoltà concessa coll'art. 2 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 1048, utilizzando all'uopo le residue disponibilità esistenti sui fondi autorizzati con l'art. 3 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 1048 e con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 467, che dovranno, pertanto, essere trasferite al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4. — Le somme che risulteranno disponibili alla chiusura del corrente esercizio sulla contabilità speciale dell'Alto Commissariato di Napoli derivanti da versamenti già effettuati in dipendenza di contributi o di proventi vari dovuti per opere o servizi eseguiti dal predetto Ufficio, saranno versate in conto entrate.

Successivamente tali somme saranno attribuite al bilancio del Ministero dei lavori pubblici od a quello di altre Amministrazioni, in relazione alla competenza dei pagamenti da effettuare.

Art. 5. — L'Alto Commissariato trasmetterà al Ministero delle finanze il conto consuntivo per l'esercizio 1935-36 entro il 30 giugno 1936, a modifica delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636.

Roma, addì 14 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro per i lavori pubblici: Cobolli-Gigli.
Il Ministro per le finanze: Di Revel.
p. *Il Ministro per l'interno*: Buffarini.
Il Ministro per l'educazione nazionale: De Vecchi di Val Cismon.
Il Ministro per l'agricoltura e foreste: Rossoni.

(3537)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 20 agosto 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

(3562)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione straordinaria della Banca Salvatore d'Auria & Figli, di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il decreto del Capo del Governo dell'11 agosto 1936-XIV, n. 375, in corso di pubblicazione, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Salvatore d'Auria & Figli, di Napoli;

Visto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato di pari data, anch'esso in corso di pubblicazione, col quale è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca suddetta l'avv. Alfonso Purgiuele;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

I signori avv. Giuseppe De Masellis, Nicola Pecori e cav. Lorenzo Ricciardi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione straordinaria della Banca Salvatore d'Auria & Figli, di Napoli, a sensi dell'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
Azzolini.

(3567)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 agosto 1936-XIV - N. 172.

S. U. A. (Dollaro)	12,705	Olanda (Fiorino)	8,6856
Inghilterra (Sterlina)	63.93	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,65	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,56	Rendita 3,50 % (1906)	75,175
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	72,05
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	52,05
Canadà (Dollaro)	12,70	Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,80
Cecoslovacchia (Corona)	52,60	Obbl. Venezie 3,50 %	87,95
Danimarca (Corona)	2,8575	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,075
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,075
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,075
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,05
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,95

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 4 posti di inservienti in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la lettera 10 giugno 1936-XIV, n. 4858.2/1.3/1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di quattro inservienti in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2. — Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo, il tutto diminuito ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 3. — Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Quest'ultimo limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922; a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; a 39 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa fascista, nonchè per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od alle operazioni come sopra in Africa Orientale; a 43 anni per coloro che risultino inscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valore militare, o invalidi di guerra, o invalidi per la causa fascista. Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, politica e morale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato penale generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche, rilasciato dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario, o da un medico militare;

7° foglio di congedo militare illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione sulle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di licenza elementare;

9° certificato comprovante l'inscrizione al P. N. F. per il 1935-36, Anno XIV, e per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'inscrizione, per l'anno suddetto ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato dovrà pure indicare il giorno, il mese e l'anno dell'inscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti, per ottenere l'ammissione al concorso suddetto, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie potranno presentare, entro il termine prescritto ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti entro i trenta giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad inserviente in prova, qualsiasi residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia nella quale hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso

Art. 4. — La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una Commissione composta: di un vice prefetto, in servizio al Ministero, che la presiede; di un consigliere di 1ª o 2ª classe e di un funzionario tecnico dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, non inferiore al grado 8°, addetti al Ministero stesso.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non superiore al 9°, disimpegnerà, presso la Commissione, le mansioni di Segretario.

Art. 5. — La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 6. — Il direttore generale della Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3538)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso a borse di reciprocità con la Francia per l'anno accademico 1936-37.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

Il decreto Ministeriale, in data 31 luglio 1936-XIV, col quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità, istituite dalla Cecoslovacchia, dalla Francia, dalla Germania e dall'Ungheria, per l'anno accademico 1936-37, a favore di cittadini italiani, laureati o diplomati da non oltre cinque anni in una Università o in un Istituto superiore del Regno, è rettificato nel senso che il numero delle borse da usufruire in Francia, alle condizioni di cui al decreto medesimo, è ridotto da sei a cinque.

Roma, addì 26 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3566)

MINISTERO DELLE COLONIE

Varianti al concorso a 60 posti di volontario nella carriera del personale di governo dell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1936-XIV, registro 15 Colonie, foglio 265, col quale è stato bandito un concorso a 60 posti di volontario nella carriera del personale di governo dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, convertito nella legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1359, concernente il titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale;

Decreta:

Ai titoli di studio richiesti dal comma *c*) del succitato decreto Ministeriale 26 giugno 1936, per l'ammissione al concorso a 60 posti di volontario nella carriera del personale di governo dell'Amministrazione coloniale, è aggiunto il diploma coloniale rilasciato dall'apposita sezione quadriennale del Regio istituto orientale di Napoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LESSONA.

(3565)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 aprile 1935, presentata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Colangelo Luigi fu Umberto, punti 171/600, pari a 14,250/50;
2. Caione Eliodoro fu Francesco, punti 139,25/600, pari a 11,604/50;
3. Lombardi G. Francesco fu Domenico, punti 132,50/600, pari a 11,041/50;
4. Coletti Donato fu Giustiniano, punti 117,00/600, pari a 9,750/50;
5. Pomilio Giuseppe di Giovanni, punti 116,50/600, pari a 9,708/50;
6. Falasca Francesco fu Paolo, punti 110,50/600, pari a 9,208/50;
7. D'Alessandro Alberto fu Alfonso, punti 108,50/600, pari a 9,041/50;
8. Tiberio Leonardo di Donato (invalido di guerra), punti 103,00/600, pari a 8,508/50;
9. Colalè Nicola fu Antonio, punti 96,00/600, pari a 8,000/50;
10. Persiani Adelchi Camillo di Contardo, punti 94,50/600, pari a 7,875/50;
11. La Morgia Domenico di Vincenzo, punti 91,00/600, pari a 7,508/50;
12. Garzarelli Francesco fu Salvatore, punti 90,00/600, pari a 7,500/50;
13. Falconio Filippo di Nicola, punti 87,50/600, pari a 7,290/50;
14. Marino Pasquale fu Rocco, punti 84,50/600, pari a 7,040/50;
15. Quagliani Angelo di Sante, punti 81,25/600, pari a 6,770/50;
16. Berardi Luigi di Alfonso Felice, punti 79,50/600, pari a 6,625/50;
17. Carabba Vittorio di Giuseppe, punti 74,50/600, pari a 6,208/50;
18. Di Felice Giovanni fu Rocco, punti 74,00/600, pari a 6,166/50;
19. Radoccia Italo di Eugenio, punti 71,50/600, pari a 5,958/50;
20. Coletta Attilio fu Giovanni, punti 70,00/600, pari a 5,833/50;
21. Palmerio Raffaele fu Giovanni, punti 64,50/600, pari a 5,375/50;
22. Totoro Antonio di Francesco, punti 62,50/600, pari a 5,208/50;
23. Nicolucci Michelangelo di F. Paolo, punti 61,50/600, pari a 5,125/50;
24. Colangelo Quirino di Mosè, punti 54,00/600, pari a 4,500/50;
25. Di Fabio Armando di Orazio, punti 32,00/600, pari a 4,333/50;
26. De Simeonibus Giovanni di Giulio, punti 49,50/600, pari a 4,125/50;

27. Baroni Edgardo fu Antonio, punti 49,00/600, pari a 4,083/50;
28. Natale Giuseppe di Nicolantonio, punti 38,00/600, pari a 3,166/50;
29. Pierantoni Vincenzo fu Andrea, punti 30,50/600, pari a 2,541/50;
30. Martino Luigi fu Lorenzo, punti 28,50/600, pari a 2,375/50;
31. De Luca Raul di Modesto, punti 25,00/600, pari a 2,083/50;
32. Fanci Guerino di Giuseppe, punti 23,00/600, pari a 1,916/50;
33. Carabba Nicola fu Gustavo, punti 20,00/600, pari a 1,666/50;
34. Civitarese Mario di Filoteo, punti 19,50/600, pari a 1,625/50;
35. Lalli Francesco di Antonio, punti 17,00/600, pari a 1,416/50;
36. Frattura Andrea di Vincenzo, punti 16,50/600, pari a 1,375/50;
37. Quinzii Alberto di Giuseppe, punti 8,00/600, pari a 0,666/50;
38. Tartaglia Luigi di Giovanni, punti 6,00/600, pari a 0,500/50;
39. Marino Carlo fu Ciro, punti 5,00/600, pari a 0,416/50.

Si dispone che la soprascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VICEDOMINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il precedente decreto prefettizio pari data e numero del presente, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 aprile 1935, sono dichiarati vincitori per i seguenti posti segnati a fianco di ciascuno di essi:

1. Colangelo Luigi fu Umberto - Schiavi d'Abruzzo;
2. Caione Eliodoro fu Francesco - Chieti-Scalo;
3. Lombardi G. Francesco di Domenico - Lanciano, prima condotta;
4. Coletti Donato fu Giustiniano - Lanciano, seconda condotta;
5. Pomilio Giuseppe di Giovanni - Ortona a Mare;
6. Falasca Francesco fu Paolo - Frisa;
7. D'Alessandro Alberto fu Alfonso - Rapino;
8. Tiberio Leonardo di Donato (invalido di guerra) - Torino di Sangro;
9. Berardi Luigi di Alfonso Felice - Dogliola;
10. Carabba Vittorio di Giuseppe - Consorzio Mozzagrogna-S. Maria Imbaro;
11. Di Felice Giovanni fu Rocco - Consorzio Torricella Peligna-Pennadomo;
12. Radoccia Italo di Eugenio - Civitaluparella;
13. Palmerio Raffaele fu Giovanni - Montenerodomo.

I concorrenti Colalè Nicola fu Antonio, Persiani Adelchi Camillo di Contardo, La Morgia Domenico di Vincenzo, Garzarelli Francesco fu Salvatore, Falconio Filippo di Nicola, Marino Pasquale fu Rocco, Quagliani Angelo di Sante, Coletta Attilio fu Giovanni, classificati rispettivamente 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 20°, non sono dichiarati vincitori perchè le sedi richieste sono state assegnate a concorrenti che precedono in graduatoria.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VICEDOMINI.

(3530)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico-chirurgo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1936-XIV, n. 3195, col quale approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico chirurgo condotto per la provincia di Vicenza, bandito nel 1935;

Vista la dichiarazione di pari data e numero dei vincitori del concorso stesso;

Vista la lettera del dott. De Troi Antonio con la quale dichiara di optare per la sede di Thiene, secondo reparto, resosi vacante per la rinunzia scritta del dott. Benedetti Carlo in data 23 luglio 1936;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Dichiara il dott. Antonio De Troi vincitore del concorso al posto di medico-chirurgo condotto del secondo reparto di Thiene.

Vicenza, addì 13 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1936-XIV, n. 3195, con il quale approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico-chirurgo condotto per la provincia di Vicenza, bandito nel 1935;

Vista la lettera del dott. De Troj Antonio in data 11 agosto 1936, con la quale dichiara di optare per Thiene, secondo reparto;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Dichiara il dott. Pontivi Giovanni, con sede in Grancona, vincitore del concorso al posto di medico-chirurgo condotto di Valli del Pasubio.

Vicenza, addì 13 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3531)

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico-condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 28 maggio 1935, n. 12183, mediante il quale è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto del Consorzio medico Ceppomorelli-Macugnaga e dei comuni di Domodossola, Beura Cardezza, Gravellona Toce, Bellinzago e Crodo;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1936, n. 14664, mediante il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di cui sopra, formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso, costituita con decreto del Ministero dell'interno, in data 15 gennaio 1936-XIV;

Ritenuto che al predetto decreto di approvazione della graduatoria è stata data la pubblicità prescritta dalla legge;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno indicati:

1. Garibaldi Manlio di Dionisio - Domodossola;
2. Medici Spartaco Vittorio di Ernesto - Gravellona Toce;
3. Gerbino Luigi di Giuseppe - Ballinzago Novarese;
4. Godio Battista Eliseo di Gerolamo - Consorzio Ceppomorelli-Macugnaga;
5. Ragni Enrico di Pietro - Crodo;
6. Fornari Mario di Alfonso - Beura Cardezza.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 17 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: LETTA.

(3532)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori a posti di medico-condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 8105 del 15 luglio u. s., con il quale si provvedeva alla dichiarazione dei vincitori del concorso per dodici posti di medico condotto vacanti di titolare in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Considerato che il dottor Campo Teodoro fu Antonino, vincitore per la sede di Montagnareale, ha dichiarato con lettera in data 8 agosto u. s. di non accettare la nomina;

Considerato che per tale sede resasi vacante entro i termini di legge, occorre provvedere a dichiarare vincitore altro candidato che segua il rinunciatario nell'ordine della graduatoria e che abbia chiesto quella sede nell'ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottor Faralla Oresto di Paolo, classificato al 10° posto nel concorso per posti di medico condotto vacanti di titolare in questa Provincia al 30 aprile 1935, è dichiarato vincitore per la condotta del comune di Montagnareale.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Montagnareale.

Messina, addì 15 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MIRANDA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 8105 del 15 luglio u. s., con il quale si provvedeva alla dichiarazione dei vincitori del concorso a 12 posti di medico condotto vacanti di titolare in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Considerato che il dott. Ribaudo Vincenzo di Liborio, vincitore per la sede di Mongiuffi Melia, ha dichiarato con telegramma in data 18 corrente di non accettare la nomina,

Considerato che per tale sede resasi vacante nei termini di legge, occorre provvedere a dichiarare vincitore altro candidato che segua il rinunciatario nell'ordine della graduatoria e che abbia chiesto quella sede nell'ordine di preferenza;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Occhino Giovanni di Giuseppe, classificato al 16° posto nel concorso per posti di medico condotto vacanti di titolare in questa Provincia al 30 aprile 1935, è dichiarato vincitore per la condotta del comune di Mongiuffi Melia.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Mongiuffi Melia.

Messina, addì 19 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MIRANDA.

(3533)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il bando di concorso in data 31 maggio 1935-XIII, n. 10363, per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 aprile 1935;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso di cui in narrativa:

1. Beggi Domenico	punti 7,577	su 50
2. Simonelli Ugo	» 6,979	»
3. Di Mauro Lorenzo	» 6,462	»
4. Di Paco Pietro	» 5,530	»
5. Meoli Rodolfo	» 5,525	»
6. Bartalena G. Battista	» 5,456	»
7. Boschi Vannuccio	» 5,445	»
8. Sarmiento Pietro	» 5,434	»
9. Volponi Mario	» 5,421	»
10. Agnoloni Silvio	» 5,277	»
11. Marcacci Pellegrino	» 5,149	»
12. Guastamacchia Paolo	» 5,047	»
13. Beruti Giuseppe	» 5,016	»
14. Taddei Giulio	» 4,909	»
15. Tubino Antonio	» 4,665	»
16. Venturini Ottavio	» 4,572	»
17. Della Capanna Dino	» 4,253	»
18. Trevisonno Vincenzo	» 4,250	»
19. Pancanti Antonio	» 4,170	»
20. Pisani Nello	» 4,130	»
21. Quinto Carlo	» 4,103	»
22. Cini Giovanni	» 4,088	»
23. Pangrani Pietro	punti 4,082	su 50
24. Scopazzo Antonio	» 4,006	»
25. Picasso Vittorio	» 3,613	»
26. Colangelo Luigi	» 3,602	»
27. Cecchini Aristide	» 3,553	»
28. Chiti Guglielmo	» 3,317	»
29. Pisani Biagio	» 3,100	»
30. Giordano Rosario	» 3,026	»
31. Romeo Edoardo	» 2,589	»
32. Tani Giovanni	» 2,483	»
33. Sbisà Pietro	» 2,381	»
34. Magri Furio	» 2,378	»
35. Leone Emilio	» 2,374	»
36. Altini Gastone	» 2,015	»
37. Virgili Nicola	» 1,611	»
38. Zingoni Umberto	» 1,570	»
39. Giagnoni Alvaro	» 1,512	»
40. Raimondo Lucio	» 1,461	»
41. Giovagnoli Salvatore	» 1,443	»
42. Canesi Luciano	» 1,409	»
43. Franceschi Bicchierai Lorenzo	» 1,325	»
44. Nobili Luigi Settimo	» 1,297	»
45. Giglioli Omero	» 1,214	»
46. Fazzi Giuseppe	» 1,114	»
47. Sonnino Giacomo	» 1,004	»
48. Battaglini Angiolo	» 0,998	»
49. Bartolozzi Pietro	» 0,875	»
50. Ricciulli Armando	» 0,834	»
51. Merlini Enzo	» 0,735	»
52. Campani Mario	» 0,610	»

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi dei posti vacanti.

Pisa, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MUGONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il precedente decreto prefettizio di pari data e numero del presente con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 aprile 1935

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 aprile 1935, sono dichiarati vincitori per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Beggi Domenico - Pisa-Città (San Francesco);
2. Simonelli Ugo - Pisa-Riglione;
3. Di Mauro Lorenzo - Fauglia (Luciana),
4. Di Paco Pietro - San Giuliano Terme (Mezzana e Campo);
5. Bartalena G. Battista - San Giuliano Terme (Molina di Quosa);
6. Boschi Vannuccio - Palaia (Montefoscoli);
7. Sarmiento Pietro - Montecatini V. C. (capoluogo);
8. Volponi Mario - Montopoli V. A. (Marti);
9. Marcacci Pellegrino - Pomarance (seconda condotta capoluogo).
10. Agnoloni Silvio - San Miniato (Casastrada).

Il concorrente dott. Meoli Rodolfo non è dichiarato vincitore perchè le sedi da lui richieste sono state assegnate a concorrenti che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MUGONI.

(3540)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.